



# Città di Giugliano in Campania

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 73 del 28/06/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA NA - SEZ. II - N. 581 DEL 27/01/21 - GIUDIZIO R.G.N. 868/2010 PROPOSTO DA P.S. - PAGAMENTO SPESE VERIFICATORE GEOL. DOTT. M.C.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 10:05 nella sala consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica con l'intervento dei signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
	<b>PIROZZI Nicola</b>	X					
1	ACONE Raffaelina	X		17	LICCARDO Paolo	X	
2	AGLIATA Rosa	X		18	MAISTO Pietro Giuseppe		X
3	ASCIONE Pasquale		X	19	PALMA Stefano	X	
4	CACCIAPUOTI Francesco	X		20	PENNACCHIO Rita Rosangela		X
5	CASTALDO Adriano	X		21	PEZZELLA Salvatore	X	
6	COMUNE Francesco	X		22	PIROZZI Giovanni	X	
7	CONTE Paolo		X	23	PORCELLI Luigi		X
8	D'AGOSTINO Salvatore	X		24	POZIELLO Antonio		X
9	D'ALTERIO Diego Nicola	X		25	POZIELLO Laura		X
10	DI DOMENICO Francesco	X		26	RAGOSTA Rosario	X	
11	DI GENNARO Gennaro	X		27	RICCIARDIELLO Stefano	X	
12	FASANO Iliaria	X		28	SEQUINO Luigi		X
13	GRANATA Antonio	X		29	SESTILE Caterina		X
14	GUARINO Luigi		X	30	TARTARONE Cristoforo	X	
15	IODICE Lucia	X		31	VISCONTI Paola	X	
16	IOVINELLA Francesco		X	32	VITIELLO Maria	X	

PRESENTI: 22      ASSENTI: 11

Presiede il Consigliere comunale Avv. Adriano Castaldo nella qualità di Presidente del Consiglio  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma

Si passa alla trattazione del quindicesimo punto all'ordine del giorno (ex punto n. 14), la cui proposta si dà per letta come da deliberazione n. 67 del 28/06/2021, avente ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. A) del D.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza Tar Campania Na – Sez. II - n. 581 del 27/01/21 - Giudizio R.G.N. 868/2010 proposto da P.S. - Pagamento spese verificate Geol. Dott. M.C. ”

Sono presenti in aula, oltre al Sindaco Pirozzi Nicola, n. 21 Consiglieri: Acone, Agliata, Cacciapuoti, Castaldo, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Liccardo, Palma, Pezzella, Pirozzi Giovanni, Ragosta, Ricciardiello, Tartarone, Visconti, Vitiello; risultano altresì assenti n. 11 Consiglieri: Ascione, Conte, Guarino, Iovinella, Maisto, Pennacchio, Poziello Antonio, Poziello Laura, Porcelli, Sequino, Sestile.

Non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 194, c. 1, del D. lgs. n. 267/2000;
- l'art. 23, c. 5, della L. n. 289/2002 secondo cui "*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*";
- l'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello stato (...), le regioni, le province, i comuni, (...)*"
- l'allegata proposta di deliberazione n. DCC – 116 – 2021 del 31/05/2021 ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. A) del D.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza Tar Campania Na – Sez. II - n. 581 del 27/01/21 - Giudizio R.G.N. 868/2010 proposto da P.S. - Pagamento spese verificate Geol. Dott. M.C."

### Visti altresì:

- i pareri in merito alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi rispettivamente dal Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con proprio verbale n. 65 del 10/06/2021, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 63396 del 11/06/2021.

**Ritenuto necessario** provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. lgs. n. 267/2000;

**Dato atto che** per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) del D. lgs. n. 267/00) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse

**ATTESA** la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: 22  
Favorevoli: 20  
Contrari: nessuno  
Astenuiti: 2 (Liccardo, Pirozzi Giovanni)

## DELIBERA

**1)** di approvare la proposta di deliberazione n. DCC – 116 – 2021 del 31/05/2021 ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. A) del D.lgs. 267/2000 della legittimità del

debito fuori bilancio di cui alla sentenza Tar Campania Na – Sez. II - n. 581 del 27/01/21 - Giudizio R.G.N. 868/2010 proposto da P.S. - Pagamento spese verifikatore Geol. Dott. M.C. ” allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 del D. lgs. n. 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio di cui agli atti citati nella succitata proposta di deliberazione;

3) di dare indirizzo che si provveda ai procedimenti di verifica delle eventuali responsabilità;

4) di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l’esito del giudizio.

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 936,03 trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

6) di demandare al Dirigente del Settore Affari Istituzionali, tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

7) di incaricare il medesimo Settore di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 289/2002.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione e con il medesimo esito:

Presenti:	22
Favorevoli:	20
Contrari:	nessuno
Astenuti:	2 (Liccardo, Pirozzi Giovanni)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Nell’allegato stralcio della seduta stenografica si può riscontrare quanto sopra.



# Città di Giugliano in Campania

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-116-2021 del 31/05/2021

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA NA - SEZ. II - N. 581 DEL 27/01/21 - GIUDIZIO R.G.N. 868/2010 PROPOSTO DA P.S. - PAGAMENTO SPESE VERIFICATORE GEOL. DOTT. M.C.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

##### Premesso che:

- con Atto prot. Folium n. 1903 del 18/01/2010 il sig. Pagano Salvatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Emiliano Pagano, ricorreva innanzi al TAR Campania Na contro il Comune di Giugliano per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 39 legge 724/94, protocollata il 16.03.95 n. 16186, a firma del Dirigente del SAT Servizio Pianificazione Territoriale e di Edilizia Pubblica arch. Nicola Cinque e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
- con decreto sindacale n. 506 del 2010 veniva affidato incarico legale per la difesa e il patrocinio dell'Ente all'Avv. Giuseppe Russo che provvedeva a costituirsi nel giudizio RG n. 868/2010 in data 14.04.2010;
- con Ricorso prot. n. 17235 del 13/04/2010 l'istante presentava motivi aggiunti al ricorso pendente *inter partes*;
- con ordinanza n. 1123/2010 del 28.05.2010 - accogliendo la domanda cautelare dell'istante, il TAR Campania sospendeva il provvedimento impugnato, disponendo incumbenti istruttori a carico del Responsabile U.T.C., da eseguirsi in contraddittorio, per una "*mirata verifica*zione" in ordine alla distanza intercorrente tra il manufatto e il cimitero all'epoca della realizzazione delle opere, cui seguiva sopralluogo dei tecnici comunali il giorno 23.06.10 come da Nota prot. n. 5987/10;
- permanendo il contrasto tra le parti, con ordinanza collegiale n. 2542/19 il giudice amministrativo ha disposto la verifica ex art. 66 c.p.a. volta ad accertare la distanza tra i corpi di fabbrica oggetto della domanda di condono e i muri perimetrali del cimitero, da eseguirsi in contraddittorio;
- il verificatore veniva nominato dalla Città Metropolitana di Napoli con atto del 15.05.2019 e comunicato alle parti;
- con diverse note (cfr. *ex ultimis* prot. n. 112844 del 30.10.2019 e n. 48588 del 08.05.20) si sollecitava il Settore Assetto del Territorio per la nomina *ad horas* di un CTP dell'Ente, per partecipare alle operazioni peritali e controdedurre alle osservazioni e conclusioni del verificatore;
- con Atto prot. n. 51400 del 15.05.20, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio nominava il geometra Iacolare Giovanni RUP e tecnico di parte per effettuare gli accertamenti richiesti, presenziando nell'interesse del Comune in contraddittorio;

- con nota prot. n. 105897 del 21.10.20 il legale dell'Ente avv. Russo Giuseppe nel trasmettere copia della relazione redatta dal verificatore, invitava il tecnico nominato a trasmettere nel termine assegnato eventuali osservazioni alla bozza di CTU;
- con sentenza n. 581/21 pubblicata il 27/01/2021, il TAR Campania Na sez. seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglieva lo stesso e i relativi motivi aggiunti e per l'effetto annullava il provvedimento impugnato, condannando il Comune di Giugliano alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del Contributo Unificato se dovuto, in uno alla condanna al pagamento del compenso liquidato al verificatore per € 936,03;
- nella motivazione della sentenza, il Collegio evidenzia che *"il difetto di istruttoria, poi riverberatosi nel difetto di motivazione, è pertanto idoneo a viziare il provvedimento di diniego definitivo, nonché, per illegittimità derivata, anche la successiva ordinanza di demolizione, adottata con esclusivo riferimento al presupposto del diniego, che parte ricorrente ha ritualmente impugnato con il ricorso per motivi aggiunti"*;
- il predetto titolo non veniva impugnato non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria presso il competente Settore tecnico comunale, elementi idonei a suffragare un giudizio di gravame del provvedimento *de quo*;
- in data 22/02/2021 veniva trasmessa dal Dott. Geol. Maurizio Conte fattura n. 1/21 per il servizio prestato quale verificatore nell'ambito del giudizio *de quo*.

#### **Richiamati:**

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

**Atteso** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *"Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"*;

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

#### **Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento

dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Visto** il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Preso atto** del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

*La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*

*In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).*

*Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.*

*Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.*

[...]

**Ritenuto**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto** che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Vista** la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo lordo di € **936,03** (di cui a titolo di onorari € 821,53 per diritti ed onorari, € 114,50 per spese esenti);

**Vista** la delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

**Visto** il Decreto Legge n. 56 del 30/04/21 (GU Serie Generale n.103 del 30-04-21) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31 Maggio 2021;

**Visto** l'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, tra l'altro, nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

**Rilevato che:**

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di € **936,03** (di cui a titolo di onorari € 821,53 per diritti ed onorari, € 114,50 per spese esenti) è assicurato con le disponibilità esistenti **sul capitolo 11008011**.

**Dato atto che:**

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

**VISTI:**

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

**PROPONE**

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 581/21 pubblicata il 27/01/2021 del TAR Campania NA

Sezione Seconda, di cui alla premessa, limitatamente all'importo di € **936,03** (di cui a titolo di onorari € 821,53 per diritti ed onorari, € 114,50 per spese esenti);

- **Dare atto** che la complessiva somma di € **936,03** (di cui a titolo di onorari € 821,53 per diritti ed onorari, € 114,50 per spese esenti) trova copertura con le disponibilità esistenti **sul capitolo 11008011**;

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Avvocatura  
D.ssa Emanuela Viola

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.  
Dott. Giuseppe De Rosa

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Dott. Giuseppe De Rosa

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
**Dott. Andrea Euterpio**



# Città di Giugliano in Campania

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-116-2021 del 31/05/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA NA - SEZ. II - N. 581 DEL 27/01/21 - GIUDIZIO R.G.N. 868/2010 PROPOSTO DA P.S. - PAGAMENTO SPESE VERIFICATORE GEOL. DOTT. M.C.

**Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:**

Il Dirigente del Settore Aff. Istituz. (Segreteria generale) esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta proposta: **parere Favorevole.**

li, 01/06/2021

Il Dirigente  
f.to Dott. Giuseppe De Rosa



# Città di Giugliano in Campania

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-116-2021 del 31/05/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA NA - SEZ. II - N. 581 DEL 27/01/21 - GIUDIZIO R.G.N. 868/2010 PROPOSTO DA P.S. - PAGAMENTO SPESE VERIFICATORE GEOL. DOTT. M.C.

**Parere di regolarità contabile:**

favorevole

li, 03/06/2021

Il Dirigente  
f.to Dott. Andrea Euterpio

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to Avv. Adriano Castaldo

Il Segretario Generale  
F.to dott. Teresa Di Palma

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 1805 dal 16/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale  
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale  
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Giugliano in Campania, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale  
F.to dott.ssa Nunzia Sequino